

Pubblicato il 25/01/2024

N. 00195/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00165/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 165 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato [REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto della Questura della Provincia di Caserta prot. n. -OMISSIS- del 13.10.2023, notificato in data 17.10.2023, con cui l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32 co.3 del D.lgs n.25/2008 in permesso di soggiorno per lavoro subordinato è stata dichiarata inammissibile e ne è stata disposta l'archiviazione.

- ove occorra, della circolare n.-OMISSIS- del Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica sicurezza, Direzione Centrale dell'Immigrazione

e della Polizia delle Frontiere prot. n.-OMISSIS- del 01.06.2023;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Caserta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa [REDACTED]
[REDACTED] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente è titolare di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale ai sensi del combinato disposto di cui all' art. 32, comma 3, del D.lgs 25/2008 e all'art. 19, comma 1 e 1.1 del TUI, in corso di validità e con scadenza al 21 aprile 2025, di cui ha chiesto la conversione, in data 5 settembre 2023, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

Considerato che l'art. 7 del d.l. n. 20 del 2023 prevede un regime transitorio per le domande di protezione speciale pendenti alla data del 10 marzo 2023 e non ancora definite ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, disponendo che per le stesse si applichi il regime normativo previgente (art. 7, comma 2), e ha disposto altresì che “i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne ricorrono i requisiti di legge”;

Rilevato che la norma transitoria in parola consente che i permessi di soggiorno per protezione speciale in corso di validità al momento della entrata in vigore della norma possano essere convertiti in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

Ritenuto, pertanto, che le censure formulate dal ricorrente, prima facie, inducono ad un esito favorevole del ricorso;

Ritenuto di accogliere la domanda cautelare e di fissare l'udienza pubblica del 22 maggio 2024 per la trattazione di merito della causa;

Ritenuto di compensare tra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 maggio 2024.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

██████████ Presidente

██████████ Consigliere

██████████ Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.